



UNPISI

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Medaglia d'oro al Merito
della Sanità Pubblica 3/9/66
Associazione Tecnico Scientifica

07/2025

Spett.le Regione Puglia -Avvocatura Regionale
avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Sezione Contenzioso Amministrativo
serviziocontenzioso.regione@pec.rupar.puglia.it

Giungono alla Scrivente ATS UNPISI, Associazione Tecnico Scientifica della professione sanitaria del Tecnico della Prevenzione inserita nell'apposito elenco istituito con *Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 marzo 2017 n. 24*, diversi e ricorrenti quesiti da parte di colleghi Tecnici della Prevenzione operanti nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia concernenti la disciplina recata dalla *Legge Regionale 2 maggio 2017 n° 9 e smi "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*,

Nello specifico, la normativa pugliese ha diviso le strutture sanitarie, in base alle prestazioni erogate, in attività sanitarie soggette ad autorizzazione (comunale e/o regionale) e attività sanitarie soggette a comunicazione di apertura ed in quest'ultima ipotesi, a rilascio di nulla osta da parte del SISP competente per territorio.

La vexata quaestio riguarda le strutture sanitarie non assoggettate ad autorizzazione nelle quali **non si erogano** prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente ex art. 8-ter comma 2 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dal Decreto Legislativo 229/99.

Sul punto dunque, come ben noto, la legge regionale 9/2017 e smi con l'art. 5 comma 6 statuisce che **"Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, odontoiatrici e gli studi per l'esercizio delle professioni sanitarie, ...omissis... tali da non configurare l'esercizio delle attività previste per gli stessi studi dal comma 3, punto 3.2. del presente articolo. Resta salvo l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'ASL competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge l'attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il servizio igiene pubblica del dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, rilascia nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale.**

Nello specifico dunque, si chiede a Codesti Uffici Regionali di chiarire se la suddetta comunicazione di apertura prevista dall'art. 5 comma 6 della predetta legge regionale produca effetti immediati consentendo da subito l'inizio dell'attività o se gli interessati debbano attendere il rilascio del nulla osta da parte del SISP per avviare l'esercizio.

Si chiede altresì in ultimo di conoscere se sia sanzionabile l' accertamento della mancata comunicazione di apertura e conseguente rilascio di nulla osta da parte dell'ASL ex art. 5 comma 6 L.R. 9/2017 di uno studio medico, odontoiatrico o per l'esercizio delle professioni sanitarie **ove non siano emerse negli accertamenti evidenze utili alla assoggettabilità ad espresse autorizzazioni** (esecuzione di prestazioni a medio o elevata invasività, presenza di particolari attrezzature, etc), atteso che i commi 1 e 3 dell'art. 14 della Legge Regionale 9/2017 e smi richiamano quale fattispecie punibile **l'assenza di preventiva autorizzazione** e non già della mancata comunicazione di apertura/possesso di nulla osta.

Tanto si chiede al fine di dirimere dubbi interpretativi, evitare inutili contenziosi e consentire l'uniforme e corretta applicazione della norma regionale sull'intero territorio pugliese.

Sicuri di un Vostro cortese riscontro a quanto richiesto, porgo

Distinti Saluti

Il Commissario Straordinario Regionale

ATS UNPISI PUGLIA

Domenico DI GENNARO

